TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta

Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato

con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa

stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Interventi

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

2016.". (16A08716)

(GU n.294 del 17-12-2016)

Vigente al: 17-12-2016

Titolo I  
PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE  
PER LA RICOSTRUZIONE  
Capo I  
Principi organizzativi

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,

al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del

decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di

conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle

note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1

Ambito di applicazione e organi direttivi

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare

gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza

alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni

indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli

Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli

articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli

soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita' del fabbricato,

casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia

delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale

territorialmente competenti.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi,

altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati

in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati

negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino

il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato

da apposita perizia asseverata.

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del

Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il

Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai

sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario

straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in

relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici

successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al

comma 1.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto,

finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualita' di

vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in

stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare

loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo

e' costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione

presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di

concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare

l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle

ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare

periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al

funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente.

6. In ogni Regione e' costituito un comitato istituzionale,

composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di

vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai

Sindaci dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali

sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei

Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria

e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma

l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive

necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi,

nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari

sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e di costi

parametrici.

Art. 2

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della

protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate

dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti

al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il

proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione

di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli

immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo

all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei

relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi

stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni

e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e

stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la

programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di

opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo

14;

f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II,

Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede

nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico

nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34,

raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle

attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita'

organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente

intestata;

i) esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal

presente decreto nei territori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente

decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel

rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di

stato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario

straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della

Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e

delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate

previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito

della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono

comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al

presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialita' dei

territori e delle singole filiere produttive esistenti anche

attraverso modalita' di ascolto e consultazione, nei Comuni

interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici

speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli

enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di

garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati attesi.

Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni e Stato svolgono

nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree

interne del Paese.

4-bis. Il Commissario straordinario effettua una ricognizione delle

unita' del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e

classificato agibile, invenduto e di cui e' accertata la

disponibilita' alla vendita.

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1,

comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di

favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi

immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e

ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione

dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione

degli immobili privati, con le modalita' di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle

misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica

di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 3

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce,

unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune,

denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»,

di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario

straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui

all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.

Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici,

per assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche' la

dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o

distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati. Le Regioni, le

Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere personale,

strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalita' degli

Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali

flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di

personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui

all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di

3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai

relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui

all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52.

L'assegnazione delle risorse finanziarie e' effettuata con

provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono

effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, anche

per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il

rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime

graduatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici

speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili,

unita' di personale con professionalita' tecnico-specialistiche di

cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria

per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri

adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresi'

alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla

realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo

42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle

Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di

competenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di

supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i

procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad

adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo

edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione e'

costituito uno Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Art. 4

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite

dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui

al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una

dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'

speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le

risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate

al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di

strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese

per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale

confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai

fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa

dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita'

speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi

titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori

colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse

quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di

cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre

2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese

sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono

intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria

statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario

straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i

versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento

della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28

agosto 2016, n.389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1

settembre 2016, n.391, che confluiscono nella contabilita' speciale

di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure

previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti,

accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la

diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.

6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti

previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un

rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone

al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture

destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze

rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai

sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito

dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.

7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero

solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma

14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della

legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi

di cui al comma 4 del citato articolo 27.

Capo I-bis  
Strutture provvisorie di prima emergenza

Art. 4-bis

Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei

territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli

eventi sismici di cui all'articolo 1, individuando soluzioni che

consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni

abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni,

in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano

il regolare svolgimento della vita della comunita' locale,

assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto

conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei

Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile

le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di

container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In

assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della

protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti

per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere

assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle

private e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di

localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di

sussistenza di grave necessita' pubblica e valgono anche quale

provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione

delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata

fruizione degli insediamenti, avviene con modalita' definite con

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in

relazione alla effettiva capacita' operativa dei soggetti

individuati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla

installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la

fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze

abitative, uffici e servizi connessi, nel piu' breve tempo possibile,

in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle

aree.

4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui

all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede,

anche avvalendosi di Consip S.p.a., ad effettuare procedure

negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una

pluralita' di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad

oggetto fornitura, noleggio, disponibilita' dei container di cui al

comma 1, nonche' correlati servizi e beni strumentali.

5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga

agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, nonche' all'obbligo di utilizzo della banca dati

AVCPass, istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione

(ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di

cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in

relazione alle modalita' di esecuzione della fornitura.

6. Quando non e' possibile individuare piu' operatori economici per

l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili

con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della

popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo

63 del decreto legislativo n.50 del 2016 puo' svolgersi con l'unico

operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della

possibilita' di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in

appalto.

7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree

temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi

necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del

Dipartimento della protezione civile.

8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed

il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al

ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi

sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva

imprevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti,

gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli

necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle

prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario,

in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto

legislativo n. 50 del 2016.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta

comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di

quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti

possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che

hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed

ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare

espletate, alle medesime condizioni alle quali e' stata effettuata

l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le

modalita' di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad

una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di

cui ai commi 4, 5 e 6. Qualora l'attuazione delle misure di cui al

comma 8 e al presente comma non consenta di conseguire gli obiettivi

di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, i moduli

di cui al comma 8 possono essere acquisiti e installati direttamente

dagli operatori danneggiati, con modalita' disciplinate con apposite

ordinanze di protezione civile.

10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonche'

di quelli gia' conclusi alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto in relazione ad altre tipologie di

moduli abitativi e container, possono essere applicate le

disposizioni di cui al comma 8.

11. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo

il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi

anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale

della protezione civile.

12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono

effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' e

i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione

dei controlli di competenza.

13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione

dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN)

di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del

1992.

Titolo II  
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO  
DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO  
Capo I  
Ricostruzione dei beni danneggiati

Art. 5

Ricostruzione privata

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei

contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il

Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e

ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento

locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni

lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o

ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e

attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni

gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei

storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la

progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione

con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con

miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere

compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti

architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche

indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e

l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti

i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di

ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le

relative procedure e modalita' di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di

danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera b) sono

utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento

sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad

abitazione o attivita' produttive distrutti o che presentano danni

gravi e definire le relative procedure e modalita' di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle

disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare

interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei

quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici

attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del

costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in

coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei

danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per

cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle

seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi

sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di

edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e

privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e

attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno

effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attivita'

produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali,

artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative

agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle

organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine

solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia

asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di

perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attivita' sociali,

socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e

religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati

dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per

traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o

produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di

garantirne la continuita';

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti

pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a

ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attivita'

sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi

comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di

soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del

comma 2 sono erogati, con le modalita' del finanziamento agevolato,

sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei

lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni

necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3,

i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei

territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti,

secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata

con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello

Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di

concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello

Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse

le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i

criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie

dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di

cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al

beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile

esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna

scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte

capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente

necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di

fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta e'

revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o

parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che

eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche

all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,

l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il

numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale

e possono coprire le eventuali spese gia' anticipate dai soggetti

beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente

ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono

specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi

di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo

anche parziale per finalita' diverse da quelle indicate nel presente

articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di

finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la

restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere

dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso

soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la

successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e

l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto

finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'

delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,

non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate

in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti

adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i

criteri e le modalita' attuative del presente articolo, anche per

garantire uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio

sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei

limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel

rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di

esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare

dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare e'

determinato con la legge di bilancio in relazione alla

quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie

per gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 6

Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti

agevolati per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili

privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel

rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono

essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per

cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici

esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti

comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare

nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti

norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle

superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini

dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e

vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un

contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con

rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle

strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le

rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero

edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di

danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente

stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli

interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso

l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi

architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e

delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a

domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26

ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2,

risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo

13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle

unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate

con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26

ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2,

risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto

regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o

assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a

residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o

dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai

proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal

sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da

quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di

diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per

essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture

e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma

e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali,

alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2, era presente un'unita' immobiliare

di cui alle lettere a), b) e c);

e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge

o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla

data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione

o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni

mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla

data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato

1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di

cui all'allegato 2 risultavano adibite all'esercizio dell'attivita'

produttiva o ad essa strumentali.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), e'

subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di

presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle

medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o

dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici,

successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non

inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto

l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato

ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto

degli eventi sismici di cui all'articolo 1.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle

lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale

riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato

secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su

immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da

eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi

caratteristici, la percentuale del contributo dovuto e' pari al 100

per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento

sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli

altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il

50 per cento del predetto importo, secondo le modalita' stabilite con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo

o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le

medesime finalita' di quelli di cui al presente decreto.

7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul

confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le

superfici degli alloggi, delle attivita' produttive e delle parti

comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti

sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal

Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito

del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo

conto sia del livello di danno che della vulnerabilita'.

8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese

relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di

quanto determinato all'articolo 34, comma 5.

9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono

la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la

concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori

contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei

medesimi danni.

10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a

privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del

completamento degli interventi di riparazione, ripristino o

ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato

decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme

percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata

del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del

codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico

immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti

dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la

meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto

comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere

approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli

intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo,

l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse

pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di

contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e

servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non

sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario

dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa

all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione

possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella

Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a

tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della

documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

Art. 7

Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati

o distrutti

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli

immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono

finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle

zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le

condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia

privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e

commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,

compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti

dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e

ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di

adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza

compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia

dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita'

massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in

base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua

tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di

interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29

ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti

dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire

l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le

costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,

danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di

miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza

compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione

dell'identita' culturale del bene stesso.

Art. 8

Interventi di immediata esecuzione

1. Al fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il

ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni

interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1, per gli edifici

con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio

2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo

procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e

che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i

soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito

progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che

documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui

all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione

economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della

agibilita' degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono emanate disposizioni operative

per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al

comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo

provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento, nel

limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il

rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano

agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che

ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori

edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel

rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al

comma 2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione

territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con

l'indicazione del progettista abilitato responsabile della

progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice,

purche' le costruzioni non siano state interessate da interventi

edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi

ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario

ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con

particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e

sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni

dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che

non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di

riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il

rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo

edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento

in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma

2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del

presente articolo presentano agli uffici speciali per la

ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' ed i

termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle

modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della

domanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente

affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione

nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando

quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi' prodotto

l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi

e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in

possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e

di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo

secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del

contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di

cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data

del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1,

ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 2, da definire con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non

registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.

Art. 10

Ruderi ed edifici collabenti

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da

unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive

che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2, non avevano i requisiti per essere

utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano

collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione

o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in

quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici

servizi.

2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26

ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 deve

essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del

progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata.

L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi

delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle

condizioni per l'ammissibilita' a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo puo'

essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute

per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e

la pulizia dell'area. L'entita' di tale contributo e le modalita' del

suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 11

Interventi su centri storici e su centri

e nuclei urbani e rurali

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e

nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli

uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio

coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la

pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici

attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di

programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con

miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con

priorita' per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e

degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e

delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal

sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con

miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli

immobili utilizzati per le attivita' produttive distrutti o

danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata

dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di

connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano

i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre

alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti

interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle

opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione

dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le

volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la

individuazione delle unita' minime d'intervento (UMI) e i soggetti

esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano

altresi' i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano

stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici

attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo

pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i

soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici

adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al

Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso

attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza

permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo

di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti

urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici

all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali

e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e

prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a

condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti

attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso,

piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano

previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento

alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli

immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonche' alle

specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli

elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle

tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi

originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi

edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizia

attivita' (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si

attestano la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni

dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior

semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive

modificazioni.

8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della

rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai

nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche,

architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono

altresi', con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta

entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli

stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso

interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve

tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita'

strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla

vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo

provvedimento sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio,

le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a

progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del

complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonche'

della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica,

contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati

o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui

ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio

obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto

dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del

consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che

rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili

complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del

decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994,

ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si

sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per

l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli

immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la

quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli

interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui

all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti

dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli

interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione

per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al

contributo ammissibile.

Art. 12

Procedura per la concessione

e l'erogazione dei contributi

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza

di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati

di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la

ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta

del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia

dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente

allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del

titolo edilizio:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche

da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e

specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza

ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista

abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34,

attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti

agli eventi sismici di cui all'articolo 1;

c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle

attivita' di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli

interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile

nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui

risulti l'entita' del contributo richiesto;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata

documentazione relativa alla sua selezione e attestazione

dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica

degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta

dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il

titolo edilizio.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza

del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario

territorialmente competente la proposta di concessione del contributo

medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con

decreto di concessione del contributo nella misura accertata e

ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a

verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato

il decreto di concessione dei contributi a norma del presente

articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno

il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora

dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi

in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi

eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso il

finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o

la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi

e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme

indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande

di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative

pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di

piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere

altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in

allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse

tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le

procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al

comma 5.

Art. 13

Interventi su edifici gia' interessati

da precedenti eventi sismici

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui

all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di

danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi

contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009

e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad

ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni

derivanti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono definite

secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi

provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con

l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,

istituito ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno

2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n.134.

2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei

Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, per i

quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni

riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al

conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite

secondo le modalita' e le condizioni previste da successivi

provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con

l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui

al comma 1 del presente articolo.

3. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e allo

sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti

si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente

Titolo e secondo le modalita' ivi previste.

4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili

dalla crisi sismica del 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso

di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui

all'articolo 1, che determini una inagibilita' indotta di altri

edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano,

nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle gia'

finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalita' e le

condizioni previste dal presente decreto.

Art. 14

Ricostruzione pubblica

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e'

disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate

allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la

funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui

beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti

a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento

sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita'

di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1,

attraverso la concessione di contributi a favore:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la

prima infanzia, pubblici o paritari, e delle strutture edilizie

universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso

all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di

proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente

dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli

impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per

l'irrigazione;

c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi strutture

sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei, biblioteche e chiese,

che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli

edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come

cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle

strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi

di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo

2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,

comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei

oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le

quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il

finanziamento in base alla risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,

articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il

danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti

idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con

priorita' per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o

infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle

infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese,

articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai

territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie

e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e

ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalita' previste

nell'articolo 28, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture

ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli

eventi sismici di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli

impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la

riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la costruzione

di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino

degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale

scopo.

4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario

straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di

coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il

piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al

comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a

predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario

straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti

presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruita'

economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza

permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il

decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per

l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del

contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi

alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che

provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli

operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il

Commissario straordinario puo' essere autorizzato, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di

durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di

economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento

a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli

investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la

Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati

all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei

mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente

dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei

Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere a) e

c) si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario

straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie

dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e

termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce

le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la

consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine

di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di

ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo

avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29

dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri

provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 6.

Art. 14-bis

Interventi sui presidi ospedalieri

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo

2003, n. 3274, nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario

necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime, ai fini

dei necessari interventi da adottare con apposita ordinanza di

protezione civile a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a

far data dal 24 agosto 2016, sulle quali gravano altresi' gli oneri

per le citate verifiche tecniche.

Art. 15

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e

ai beni culturali

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la

ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui

all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la

ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono

essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano

completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di

fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.

Art. 15-bis

Interventi immediati sul patrimonio culturale

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e

ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in

conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, si applicano,

per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai

beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le

disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di

progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali

immobili, nelle more della definizione e dell'operativita'

dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, le pubbliche

amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni

danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei,

senza ulteriori formalita'.

2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche

in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni

interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi

inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare

ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri

territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo. Ove si rendano necessari

interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,

comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I

progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel

piu' breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie

autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al

presente decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle

eventuali altre amministrazioni competenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' agli

interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari,

possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni

paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree

protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone

di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE

del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi

Comuni.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente

disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi

urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico,

architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo

periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di

edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si

applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.

5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3

e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I professionisti incaricati

della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno

all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34.

6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del

patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio del

Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e

delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016:

a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione,

costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso

il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo e composta da non piu' di venti unita' di

personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti

finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di

collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di

ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai

componenti della Segreteria tecnica possono essere altresi' affidate

le funzioni di responsabile unico del procedimento;

b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un massimo di

venti unita', mediante le modalita' previste dagli articoli 50, comma

3, e 50-bis, comma 3, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui,

per la durata di cinque anni a far data dal 2017.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo

52.

Art. 15-ter

Misure urgenti per le infrastrutture viarie

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della

viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale

rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi

sismici di cui all'articolo 1, Anas S.p.a. provvede in qualita' di

soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di

anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo

1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei

commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di

cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016. Per il coordinamento

degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della

viabilita' delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza

delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in

qualita' di soggetto attuatore della protezione civile e provvede

direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva

capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli

interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n.

208 del 2015, e con le medesime modalita' di cui al primo periodo.

2. All'articolo 1, comma 875, della legge 28 dicembre 2015, n.208,

dopo la parola: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e

comunali».

Art. 16

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei

territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e di

garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella

pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il

coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione,

nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di

pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di

approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di

direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale

denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario

straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante,

rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune

territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la

presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza

dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del

procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto

tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,

comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi

pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera

acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui

rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur

partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non

costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva

ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente

articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di

conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli

interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del

codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'

comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle

infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di

partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche

consultazioni, nelle modalita' del pubblico dibattito o

dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario

nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza

permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti

urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni

dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni

culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15,

comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni

culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo;

c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della

concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge,

esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela

dei beni culturali, che e' reso in seno Conferenza stessa dal

rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle

infrastrutture ambientali.

4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori

colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 presso ogni

Regione e' istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice

commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della

struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del

Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il

parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilita'

relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere

pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti

al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o

delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento, anche

telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al

comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Art. 17

Art-Bonus

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni,

spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del

Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo per

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali

di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1

anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di

altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive

modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di

cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio

culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di

imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio

2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le

erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto

superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle

pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la

conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in

0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per

l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni

di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 17-bis

Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti

da sisma e da eventi calamitosi

1. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera

m) e' inserita la seguente:

«m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e

dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi

sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si

effettua il versamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze,

con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla

base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

individua gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni

liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le

quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli

obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei

soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e

comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di

riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti

erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi

effettuate».

Art. 18

Centrale unica di committenza

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la

realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche

ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una

centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica

di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita

convenzione.

Capo I-bis Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

Capo I-bis  
Svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

Art. 18-bis

Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici

scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni

scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli

eventi sismici di cui all'articolo 1, sono stati dichiarati

parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici,

a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che

ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare

prosecuzione delle attivita' didattiche e amministrative, possono

derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto,

per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei

limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi

dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita'

aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine

dell'attivita' didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi

dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

nonche' di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli

educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati

parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni

effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti

dall'articolo 1, commi 66 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n.

107, dall'articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1,

del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Tali assegnazioni

sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di

lavoro, da sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di

salvaguardare, ove possibile, la continuita' didattica.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la

spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno

2017. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali

interessati con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa per

le attivita' di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di

riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30

giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a

sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni caso fatto

salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,

entro il 31 maggio 2017, provvede al monitoraggio delle spese di cui

al comma 1 per il personale docente e ATA, comunicando le relative

risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel

caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno

previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'

autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le

risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle

istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese

per il personale supplente.

4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle

istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1 possono

individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato

ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo

restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorita'

a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i

contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire

la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al presente

comma, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui

all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con

specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari

ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:

a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al

funzionamento;

b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13

luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli

eventi sismici del 2016

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi

comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita' locali

ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno

subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo

1, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a

titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un

importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per

gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di

copertura e' pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna

operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la

percentuale massima di copertura e' pari al 90 per cento dell'importo

garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che

le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima

di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente

comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale

in materia di aiuti di Stato.

Art. 20

Sostegno alle imprese danneggiate

dagli eventi sismici del 2016

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse

del fondo di cui all'articolo 4, e' trasferita sulle contabilita'

speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed e' riservata

alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto

interessi, alle imprese, con sede o unita' locali ubicate nei

territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni

per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese

tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale

non e' ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,

ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per

la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in

conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, su proposta delle Regioni interessate.

2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto

produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici di cui all'articolo

1, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per

agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese

che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto

2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui

all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilita', i criteri, le

condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al

presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma

1, tenuto conto delle effettive disponibilita' in relazione all'onere

per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle

agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari,

ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel

rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di

Stato.

Art. 21

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,

agroalimentari e zootecniche

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13

settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.

2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui

all'articolo 1, sono destinate risorse fino all'importo di 1.500.000

euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilita' residue gia'

trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero

importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della

Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le

commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della

normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il

comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle

decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n.

2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione

alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE)

2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro

e' destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.».

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale

produttivo danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, di

valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli

e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso

dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale

dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui

all'articolo 1, delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e'

assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4-bis. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle

attivita' zootecniche che operano nei Comuni di cui all'articolo 1

che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di

cui al comma 4-ter, sono concessi contributi per il sostegno dei

settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e

suinicolo, nonche' del settore equino, ai sensi del regolamento

delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, e' definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato

sulla base della specie allevata e dello stato di salute

dell'animale.

4-ter. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel

capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del

Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,

e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo

66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre

2016, n.205, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello

Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad

apposito capitolo di spesa per le finalita' di cui al comma 4-bis.

4-quater. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 8, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici

danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1,

nella qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro

di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la

certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a seguito di

verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche

vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla

presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono

periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi

delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente

comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di

contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

4-quinquies. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi

sismici di cui all'articolo 1 possono acquistare o acquisire in

locazione macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi

urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria

attivita', sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un

professionista abilitato che attesti la riconducibilita' causale

diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione

economica del danno subito.

4-sexies. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli

interventi di cui al comma 4-quinquies possono essere rimborsate ai

sensi dell'articolo 5. La concessione del rimborso e le modalita' del

relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai

sensi dell'articolo 2, comma 2.

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies

si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in

materia di aiuti di Stato.

Art. 22

Promozione turistica

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al

fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori

colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, predispone in

accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma

per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 e' realizzato a valere sulle

risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT -

Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di

euro per l'anno 2017.

Art. 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza

di immobili produttivi

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita'

economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori

dei Comuni di cui all'articolo 1, e' trasferita alla contabilita'

speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro

destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al

finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al

comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel

rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis».

Art. 24

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone

colpite dagli eventi sismici

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita'

economiche gia' presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo

1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli

eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso

zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000

euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un

periodo di 3 anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e

nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1,

nei settori della trasformazione di prodotti agricoli,

dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del

commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie

imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento

per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti

sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per

l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine

utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilita'

speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo

23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'

di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede

con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito

il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato

Art. 25

Rilancio del sistema produttivo

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1,

percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi

investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la

realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti,

ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si

prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente

disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile

1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio

1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato

interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui

al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,

provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 quale area

in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Capo III  
Misure per la tutela dell'ambiente

Art. 26

Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali

coinvolti dal sisma

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e

dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno

2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 27

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto il Commissario straordinario predispone e approva un

programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e

realizzare nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, con particolare

attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario

nonche' agli acquedotti.

2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti

dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario

straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per

la disciplina dei relativi rapporti, di societa' in house delle

amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza

tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta

necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi

dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta

ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici

giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale

termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei

limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi

dell'articolo 52.

Art. 28

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale

derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto,

sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.

389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19

settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle

medesime disposizioni.

2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di

indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorita'

nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la

gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di

prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore

gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso

delle attivita' da porre in essere per la piu' celere rimozione delle

macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle

macerie, la possibilita' di recuperare le originarie matrici

storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che

tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di

favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando

il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che

possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da

mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni

causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non

utilizzati il ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo

al Comune da cui provengono tali materiali.

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal

crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati

dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti

dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici

pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici

nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico

dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con

codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto

da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di

deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni

in cui e' possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare,

in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei

conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali

di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali

stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto

citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse

architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni ed

effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,

i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura

locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono

selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti

Autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo integra

con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni

applicative gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato

ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento

della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni

previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,

ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato

mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del

Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai

centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono

operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei

Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni

a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di

trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attivita' di

trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi

preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in

consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio

carico.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga

alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza

delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute

pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo

autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito

temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018,

autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali

predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non

superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma

1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali

necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti

gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per

consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di

cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino

al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti

conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria

semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che

cio' determini modifica e integrazione automatiche delle

autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che

detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la

sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a

darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente

ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il

Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo

di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di

flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di

recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le

modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al

comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli

impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6

ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di

analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole

attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con

urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti

selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono

tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire,

previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e

cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti

autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori

impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati

prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita

dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti gia' allo

scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza

apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla

eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani

medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda

preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione

alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale

(ARPA) territorialmente competenti.

10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di

indirizzo e pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti e

della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo

delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni

interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonche' da un

rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento

dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del

Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela

dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo

quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), del Parco

nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale

dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti

gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti

salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle

amministrazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di

ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di

cui al comma 4. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05\* e sono

gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali

materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati

adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'

effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento

avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto

dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte

le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene

la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER

20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di cui al presente

articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al

conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente

rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad

eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei

rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto

urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere

gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e

smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo

possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed

appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda

gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare

e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare

all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di

lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di

sanita' pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che

entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica

individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di

assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti

di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende

unita' sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito

delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di

prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni

e delle attivita' culturali e del turismo, al fine di evitare il

caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di

interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la

vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a

quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo

smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con

proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo

di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 28-bis

Misure per incentivare il recupero

dei rifiuti non pericolosi

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non

pericolosi derivanti da attivita' di costruzione e demolizione, a

seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto

2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli

articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di

assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi

tecnico-sanitari competenti, e' aumentato del 50 per cento il

quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attivita' di

costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna

autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.

Art. 29

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre

e rocce da scavo

1. Al fine di garantire l'attivita' di ricostruzione prevista dagli

articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando

il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non

trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni

vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Capo IV  
Disposizioni in materia di legalità e trasparenza

Art. 30

Legalita' e trasparenza

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di

tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle

infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e

nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che

fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,

servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione

nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito del

Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in

avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato

all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del

decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,

in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' competente a eseguire le

verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura,

dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di

qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed

esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle

soprarichiamate attivita', in stretto raccordo con le

prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate

dagli eventi sismici di cui all'articolo 1.

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di

cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di

cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da

adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto:

a) e' costituita un'apposita sezione specializzata del comitato

di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del

2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1,

delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di

infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione

e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle

infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del

Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della

Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale

antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della

Procura generale della Corte dei conti, nonche' dal Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresi', le funzioni, la composizione, le

risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura; ai relativi

oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo

di cui all'articolo 4.

5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero

dell'interno e' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,

d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,

il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione

nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.

Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque

titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione,

pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere

iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e

denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti

«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di

cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159

del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o

valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse

con esito liberatorio.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti

dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi

dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.

190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in

detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da

quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione

nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare

con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si

applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico

iscritto, sono riportati:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti

conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del

termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario

o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre

imprese o societa', anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per

le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul

monitoraggio finanziario di cui al comma 13;

e) le eventuali penalita' applicate all'operatore economico per

le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni

relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite dalla

Struttura in conformita' alle linee guida del comitato di cui al

comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche e

la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto

ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali

di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e i

medesimi dati sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,

dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita' nazionale

anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale di dodici

mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore

economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche

antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche

per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti

conclusi o approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione

medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un

operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di

un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata

notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione

della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a pena di

nullita', ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni

strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto

legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento

di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare altresi'

la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui

all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In

caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il relativo

provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti

societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato

decreto legislativo n. 159 del 2011, e' assolto mediante

comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli

interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le

disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli

articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di

particolare rilievo, il comitato di cui all'articolo 203 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di

deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in

materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga all'articolo 6 della

citata legge n. 136 del 2010, e' sempre competente all'applicazione

delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario

di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti

gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del

citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si

intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione

dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche

in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra

operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a

soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i

contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli

relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori,

servizi o forniture di cui sopra.

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per

il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse

nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di cui

all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

comportano di regola l'esecuzione delle attivita' maggiormente

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite

all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni

appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di

appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il

risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di

contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate

ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui

all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Art. 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra

privati e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di

tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai

sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta

clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di

dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30

dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o

subaffidatari agli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari.

2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento

finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste

italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori

economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui

all'articolo 34 per gli incarichi di progettazione e direzione dei

lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la

ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli

ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13

agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo,

in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto.

A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni

indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, e'

altresi' disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui

all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In

caso di reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta

iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto

responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.

5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in

caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6,

dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di

ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del

citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in

tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente

articolo, e' apposta una clausola risolutiva espressa, di cui

all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale

clausola determina la nullita' del contratto, ai sensi dell'articolo

1418 del codice civile.

6. Nei contratti fra privati, e' possibile subappaltare lavorazioni

speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti

consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto

deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con

l'indicazione della misura e dell'identita' dei subappaltatori, i

quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui

all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono

il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei

consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni

professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per

consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli

immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui

all'articolo 1, assumono la qualifica di incaricato di pubblico

servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Art. 32

Controllo dell'ANAC sulle procedure

del Commissario straordinario

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo

30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al

comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente

dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario

e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.

3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa

Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti

pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al

comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1,

comma 4.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33

Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad

esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario

straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei

conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio

1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge

24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo

svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con

motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci,

esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e

21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 34

Qualificazione dei professionisti

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento

degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e' istituito

un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito

denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un

avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di

interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con

proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per

l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'

comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano

il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario

straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici

territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo,

Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i Comuni interessati

dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la

ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati

dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti

nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono

essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli

ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati

livelli di affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso

violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al

rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso

ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura

professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati,

con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione,

anche in subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con

chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il

direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al

committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici speciali per

la ricostruzione. La struttura commissariale puo' effettuare

controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' di quanto

dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,

per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione

pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e' al

netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed e' analiticamente

disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,

comma 2. Con quest'ultimo atto, puo' essere riconosciuto un

contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni

specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza

delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi,

tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella

qualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti

adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri

finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano

giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Art. 35

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al

ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o

distrutti dagli eventi sismici, per i quali e' concesso un contributo

ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, e' assoggettata alle

disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche

relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e

territoriali, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici

dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici

speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento

ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma

1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici

danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento

degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali

o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli

Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad una

adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono

tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri

interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la

prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le

modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti,

l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio

possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di

cui al comma 4.

6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a fornire ai

propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile,

riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare

di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.

136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province

interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per

l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte

sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati

dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di

fuori.

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi

protocolli di legalita', al fine di definire in dettaglio le

procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella

ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo

permanente.

Art. 36

Disposizioni in materia di trasparenza

e di pubblicita' degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e

designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione

dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonche' alle

relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori,

opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento

di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle

erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la

ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi

dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e

aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario,

nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla

disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e

successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e

per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono

altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29,

comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 36-bis

Informazione sulle misure di sostegno

alle popolazioni colpite

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite

l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alle

attivita' informative destinate alle popolazioni colpite, alle

imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste dal

presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Art. 36-ter

Divieto di installazione di apparecchi e congegni

per il gioco lecito

1. Nel territorio dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, fino al 31

dicembre 2017, e' vietata l'installazione di nuovi dispositivi di cui

all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Titolo III  
RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE  
Capo I  
Misure urgenti concernenti le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza

Art. 37

Differimento dei termini di pagamento in situazioni

di emergenza

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la

gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente

coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli

eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di

emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge

24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con

provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui

all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il

limite massimo di centoventi giorni.

Art. 38

Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato

di protezione civile

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del

volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale

mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici di cui

all'articolo 1, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente

decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente

agli importi effettivamente spettanti determinati in esito

all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono

alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di

lavoro, con le modalita' del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile,

nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti

del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita'

del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o

assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto

esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o

contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del

1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della

protezione civile, secondo modalita' stabilite dal medesimo

dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello

F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il

mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione

delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il

versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione

civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai

sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate

all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio.

Art. 39

Mantenimento della continuita' operativa delle reti del Servizio

nazionale di protezione civile e completamento del piano radar

nazionale

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessita' e urgenza di

garantire senza soluzione di continuita' la gestione del rischio

meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli

insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento

delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo

sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e

della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali

regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito

nell'ambito delle attivita' di protezione civile, ai sensi

dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede

nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a

valere sul fondo di cui all'articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano

i criteri e le modalita' vigenti ai fini della ripartizione del

contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo

delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete

dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali

operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito

nell'ambito delle attivita' di protezione civile.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il dipartimento della

protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per

telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in

termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge

12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,

ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la

dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei

lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari

stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Art. 40

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui

del Fondo di solidarieta' dell'Unione europea

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici di

cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore del presente

decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori

in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure

di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti

dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi

statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo

per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma

5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per

cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad

attivita' di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di

pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui

all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Art. 41

Disposizioni inerenti la cessione di beni

1. I beni mobili di proprieta' dello Stato, assegnati alle Regioni

e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi

connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non

siano piu' utilizzabili per le esigenze funzionali delle

amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per

cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non

oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilita'

dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali

assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo,

senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal

medesimo titolare del centro di responsabilita'. Le disposizioni di

cui al presente comma si applicano altresi' agli eventi calamitosi

per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, e' dichiarato lo stato di

emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24

febbraio 1992, n. 225.

Capo II  
Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016

Art. 42

Coordinamento con le attivita' e gli interventi attivati nella fase

di prima emergenza

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo

con il Commissario straordinario, determina le modalita' e tempi per

favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita',

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attivita' avviate

durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze

adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n.

225. Al fine di garantire omogeneita' operativa tra gli interventi di

prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il

Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario

straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi

dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il

proseguimento o completamento delle suddette attivita' delegando ai

Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative

a determinati ambiti delle medesime attivita' e a singoli contesti

regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione

delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di

cui al presente comma, allo scopo di favorire la piu' celere

transizione, sono adottate entro il 31 gennaio 2017.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo

l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei

procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attivita' ed agli

interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e

2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26

agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono

rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del

Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della

quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del

Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle azioni

poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i

cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3,

comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31

dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuita' operativa delle

azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del

presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della

protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti

adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attivita' estimative richieste dal Dipartimento della

protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai

sensi dell'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43

Reperimento alloggi per la locazione

1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa con le azioni

poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente

decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle

medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al

reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici

danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui

all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati

per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni

riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri

uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si

definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1

e le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da

parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il

Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza

in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a

seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, la durata dei

contratti di locazione puo' essere concordata tra le parti anche per

periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9

dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalita' del presente articolo si provvede nell'ambito

delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 4.

Titolo IV  
MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI  
DI TERMINI E MISURE FISCALI  
  
Capo I  
Misure per gli enti territoriali

Art. 44

Disposizioni in materia di contabilita' e bilancio

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017

dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni

di cui agli allegati 1 e 2, nonche' alle Province in cui questi

ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in

attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla

data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui

all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11

novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e'

differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno

immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di

ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei

provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi

oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di

euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di

cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge

28 dicembre 2015, n. 208.

3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore

del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data

di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per

i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici

mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni,

relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi

previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da

altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere

disposta la proroga del periodo di sospensione.

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al

piano di ammortamento sulla base del quale e' effettuato il rimborso

delle anticipazioni della liquidita' acquisita da ciascuna regione,

ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non

preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni

normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del

citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle

Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e'

sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali

sospese e' rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli

anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere

dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla

base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto

previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con

legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per

l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 52.

Capo II  
Misure per i lavoratori

Art. 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

1. E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno

2016, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione

salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal

24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero

dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2,

e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo,

impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in

parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o

da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui

all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti

disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di

rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a

recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari

con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento

sismico.

2. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e' riconosciuta,

limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di

riduzione o sospensione dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non

puo' essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle

prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e'

riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le

giornate di mancata prestazione dell'attivita' lavorativa, entro

l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di

trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro, per

l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale per occupazione e

formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei

titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei

lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa

e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di

previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a

causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino

esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti,

prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e'

riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro

per il medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro nel

rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di

stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di

euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle

Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di

euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate

dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e

i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle

prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita

convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti

delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di

monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al

Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione

guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di assegno ordinario e

assegno di solidarieta', in conseguenza degli eventi sismici di cui

all'articolo 1, sono dispensati dall'osservanza del procedimento di

informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali

previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31,

commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e

straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui

all'articolo 1 non sono conteggiati ai fini delle durate massime

complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente

comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e in 11,08

milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico del Fondo sociale

per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri

valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da

12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione

addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione

salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30

settembre 2017, con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e

per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2. All'onere di cui al

presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2

milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019,

si provvede ai sensi dell'articolo 52.

9. (Soppresso).

Capo III  
Sospensioni di termini e misure in materia fiscale

Art. 46

Perdite d'esercizio anno 2016

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unita'

locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite

relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non

rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro

esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446,

2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei

Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati

con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici di cui

all'articolo 1, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti,

connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente

dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla

formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attivita'

economica, l'agevolazione e' concessa nel rispetto della normativa

europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 48

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e

versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini

amministrativi

1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto

disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5

settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di

ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da

parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24

agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza

applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31

dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo

18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la

riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le

attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i

termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli

uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle

Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi

quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed

extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita

locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo

ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a

immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello

Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o

pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in

ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione

alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7

dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica

periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa

tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di

qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di

esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle

banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di

cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli

interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla

formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile

dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione

si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione

finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili,

anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita'

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale

svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai

pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per

oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,

commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla

legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della

proprieta' coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono

effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a

carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del

settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le

amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,

consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino

nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non

operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone

in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino

almeno il 50 per cento del capitale sociale.

1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei

Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non

devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017

e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle

imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le

ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,

Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si

applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e

del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a

mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni,

della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente

autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme

per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi

a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui

all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni

di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse

o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio

erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate

nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' di

regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le

modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati

sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche

di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui

agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la copertura

delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti

tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo

perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della

definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi

occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,

concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei

lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da

parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a

favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti

Comuni.

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che

alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o

avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente

agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni

amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione

e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il

24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli

allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi

dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione

della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla

Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2,

dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13

settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese

agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di

normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere

animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni

e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni

dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato

dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a

movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone

giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui

all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per

le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31

dicembre 2016.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla

politica agricola comune 2014-2020, compresi quelli assunti

volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui

al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione

biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del

Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei

Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda

2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento

degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del

regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'

considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato

regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle

produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole

situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un

periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste

dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione

del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea

sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le

Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende

oggetto di deroga.

10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e'

prorogato al 30 settembre 2017. La sospensione dei termini relativi

agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica

anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei

Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi

nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti

tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai

soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni

indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26

ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per

effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale

1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 9,

comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal

presente articolo.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti

per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto

ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono

effettuati entro il mese di ottobre 2017.

13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini

relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto

2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al

30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi

previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo,

sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di

sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo

di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di

ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al

presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in

344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi

dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si

applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31

dicembre 2009, n. 196.

13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno

interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui

all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione

individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e

c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da

parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari

residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via

transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a),

del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal

requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica

complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai

regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare.

Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto

2016.

14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione

anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro

che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano

assisiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente

all'allegato 1 e all'allegato 2.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti,

ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni,

interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione,

anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate

mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di

scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa

dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di

sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal

fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre

2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al

predetto fondo».

b) il comma 2-ter e' abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli

eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28

febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non

concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul

reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e

agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di

imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi',

esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata

scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o

agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre

2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare,

entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilita' totale o

parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi

venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio

dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto

del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma

di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni

interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al

secondo periodo.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,

ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono

prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai

rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto

2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del

presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del

decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o

operazioni da compiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il

completamento delle attivita' di formazione degli operatori del

settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla

dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive

dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione

dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.

158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.

189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.

Art. 49

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio

di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e

amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione

speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione

delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause

relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per

l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di

sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per

l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a

quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in

genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione

potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,

la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio

giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non

impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del

giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresi' sospesi

i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti

indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici

giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le

udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di

ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,

purche' la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o

avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24

agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di

rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti,

avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'

lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato

1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,

sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da

qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli

adempimenti contrattuali e' sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31

maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di

sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono

altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi

soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini

relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di

notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in

misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la

presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di

scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto

2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e

ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono

sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva

la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede

nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti

dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini

per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in

qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel

procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una

delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima

data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo

1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i

termini previsti dal codice di procedura penale a pena di

inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita'

difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti

contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone

d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di

convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per

la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di

custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei

processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al

comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate

o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui

il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi

6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'

rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei

processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni

altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici

del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei

termini prevista al comma 2, nonche' le disposizioni di cui al comma

6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di

Camerino.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano,

per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere

dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in

relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.

9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le

esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della

prescrizione di cui al comma 9.

Titolo VI  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI  
  
Capo I  
Disposizioni concernenti la struttura commissariale e altri uffici pubblici

Art. 50

Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale

impiegato in attivita' emergenziali

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie

competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa,

finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e

disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e

unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita'

funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale

della struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale

dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei

ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza

risulti complessivamente inferiore.

2. Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9

settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino

ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a

operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui

all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la

struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e

raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui

all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia' previsto

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9

settembre 2016, sono comprese un'unita' con funzioni di livello

dirigenziale generale e due unita' con funzioni di livello

dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unita' di personale

di cui al comma 2 sono individuate:

a) nella misura massima di cinquanta unita' tra il personale

delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita'

sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio

speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito

dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi

dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in

posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto

dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di

ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale

per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a

stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato

nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle

risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per

l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di

cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure

concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31

dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma

14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di

appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di

comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la

manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che

prendono servizio alla data indicata nella richiesta;

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa

con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna

S.p.A. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il

supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il

commissario straordinario puo' richiedere, ai sensi dell'articolo 53,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria

Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi

o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale

che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera b), il commissario straordinario si avvale di un comitato

tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in

materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione

dei beni culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse

rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'. La

costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la

partecipazione al comitato tecnico scientifico non e' dovuta la

corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti

comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese

per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma

8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da

altra amministrazione pubblica, puo' essere disposto il collocamento

fuori ruolo nel numero massimo di cinque unita'. Al fine di garantire

l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per

tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione organica

dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente

dal punto di vista finanziario.

7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario straordinario,

adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse

disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni

di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attivita'

di cui all'articolo 1, puo' essere riconosciuta la corresponsione di

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo

di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'

autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della

disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31

dicembre 2016 nonche' 40 ore mensili, oltre a quelle gia' autorizzate

dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre

2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di

posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al

comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attivita' di cui

all'articolo 1, puo' essere attribuito, nell'ambito della

contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per

cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi

ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1°

ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31

dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di

posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale,

all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma

puo' essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa

decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del

trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su

specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione.

8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di

spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui

per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte

ai sensi dell'articolo 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il

Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di apposita

convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse gia'

disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio

civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle

popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24 agosto 2016, nonche' ad aumentare il numero dei volontari da

avviare al Servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo

nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8

luglio 1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno

2016.

9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro

139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, e quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente

riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo previsto

dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.

106.

Art. 50-bis

Disposizioni concernenti il personale dei Comuni

e del Dipartimento della protezione civile

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in

ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione,

tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del

conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui

agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di

lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento

della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di

cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di

14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale,

fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo

tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi

dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo

del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della

cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo

1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero

massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato

ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e'

adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al

Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle

graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo

indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.

E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre

amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle

graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo

professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione

previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di

criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno

conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate

agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'

autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato

della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di

personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per

lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza,

con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai

relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di

140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai

sensi dell'articolo 52.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,

adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.

225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in

deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di

emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a

tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto

dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per

prestazioni di carattere intellettuale in materie

tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative

del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente

impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le

disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere

alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n.

205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate

in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a

valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci

delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Art. 51

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale

dei vigili del fuoco

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente agli

eventi sismici di cui all'articolo 1, il fondo di amministrazione del

personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e' incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per

l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui

all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.

113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.

160, per l'assunzione di 400 unita' nella qualifica di vigile del

fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con

decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrita' del parco mezzi del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per garantire l'attivita' di

raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici

nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti

dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare lo

svolgimento dell'attivita' di rimozione e trasporto delle macerie dai

predetti territori, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri

si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Art. 51-bis

Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori

residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del

referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016,

gli elettori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, che, a

seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in

Comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilita'

della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono

essere ammessi a votare nel Comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno

antecedente la votazione, apposita domanda al Sindaco del Comune di

dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale Comune ed

autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di

trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere

dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento

d'identita' nonche' copia della tessera elettorale personale o

dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il Comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente

un'attestazione di ammissione al voto nella quale e' indicata la

sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai Comuni di

rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data

della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinche' gli

ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste

sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto il Comune di dimora da'

notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli

elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento

d'identita' e dell'attestazione di cui al comma 3.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente

necessario e su proposta dei Comuni di dimora, possono istituire

seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,

n.136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di

almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di

accoglienza, ubicate anche in Comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei Comuni di cui al comma 1, che non

sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della

consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o piu'

Comuni vicini, previa attestazione del Sindaco del Comune di

residenza al predetto Comune, sentita la Commissione elettorale

circondariale.

Capo II  
Disposizioni finali

Art. 52

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018

e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1,

4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8,

48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, e dal

comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 671,502

milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno

2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro

per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2

milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno

2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a

367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione

degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si

provvede:

a) quanto a 2,067 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81

milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

per 0,127 milioni di euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo

al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per

l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e

delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81

milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85

milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno

2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro

per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo

delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi

dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono

state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel

predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio

dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo

delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui

all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.

225. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla

contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7

milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per l'anno

2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori

entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli

articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis;

m) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari

importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, che restano acquisite all'erario;

n) quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23

milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno

2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato

dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e dal comma 1 del presente

articolo;

o) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021,

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

p) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2016, mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.

22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387,

lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui

al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili. Le amministrazioni interessate provvedono

allo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza con le

risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario,

previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero

dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad

anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene

tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti

capitoli di spesa.

Art. 53

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Allegato 1

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(Art. 1)

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);

2. Capitignano (AQ);

3. Montereale (AQ);

4. Rocca Santa Maria (TE);

5. Valle Castellana (TE);

6. Cortino (TE);

7. Crognaleto (TE);

8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);

10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);

13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant'Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);

17. Micigliano (RI);

18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);

24. Force (AP);

25. Montalto delle Marche (AP);

26. Montedinove (AP);

27. Montefortino (FM);

28. Montegallo (AP);

29. Montemonaco (AP);

30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG);

57. Polino (TR);

58. Preci (PG);

59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

60. Scheggino (PG);

61. Sellano (PG);

62. Vallo di Nera (PG).

Allegato 2

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

(articolo 1)

REGIONE ABRUZZO.

1. Campli (TE);

2. Castelli (TE);

3. Civitella del Tronto (TE);

4. Torricella Sicura (TE);

5. Tossicia (TE);

6. Teramo;

REGIONE LAZIO.

7. Cantalice (RI);

8. Cittaducale (RI);

9. Poggio Bustone (RI);

10. Rieti;

11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE.

12. Apiro (MC);

13. Appignano del Tronto (AP);

14. Ascoli Piceno;

15. Belforte del Chienti (MC);

16. Belmonte Piceno (FM);

17. Caldarola (MC);

18. Camerino (MC);

19. Camporotondo di Fiastrone (MC);

20. Castel di Lama (AP);

21. Castelraimondo (MC);

22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);

24. Cerreto D'esi (AN);

25. Cingoli (MC);

26. Colli del Tronto (AP);

27. Colmurano (MC);

28. Corridonia (MC);

29. Esanatoglia (MC);

30. Fabriano (AN);

31. Falerone (FM);

32. Fiuminata (MC);

33. Folignano (AP);

34. Gagliole (MC);

35. Loro Piceno (MC);

36. Macerata;

37. Maltignano (AP);

38. Massa Fermana (FM);

39. Matelica (MC);

40. Mogliano (MC);

41. Monsapietro Morico (FM);

42. Montappone (FM);

43. Monte Rinaldo (FM);

44. Monte San Martino (MC);

45. Monte Vidon Corrado (FM);

46. Montecavallo (MC);

47. Montefalcone Appennino (FM);

48. Montegiorgio (FM);

49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);

52. Offida (AP);

53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);

55. Pioraco (MC);

56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);

59. San Severino Marche (MC);

60. Santa Vittoria in Matenano (FM);

61. Sefro (MC);

62. Serrapetrona (MC);

63. Serravalle del Chienti (MC);

64. Servigliano (FM);

65. Smerillo (FM);

66. Tolentino (MC);

67. Treia (MC);

68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA.

69. Spoleto (PG).